



La riforma della legge elettorale

Descrizione

La recentissima legge n. 180 del 9 ottobre 2026 ha nuovamente modificato (ed Ã la quinta volta in pochi decenni!) il sistema elettorale in base al quale i cittadini saranno chiamati al voto per le prossime elezioni del Parlamento.

Piuttosto che riflettere sulla nuova normativa (in merito alla quale si sono giÃ espressi anche due autorevoli autori de Lâ€™TMINCONTRO quali Corrado Poli e Riccardo Rossotto), il cui esito finale sarÃ comunque demandato alla Corte Costituzionale, pare opportuno ricordare come, dal punto di vista storico, seppur per sommi capi, si sia proceduto a regolare tale importante materia, decisiva per la democrazia, dalla nascita della Repubblica ad oggi.

I. Alla caduta del fascismo e con la volontÃ di ridare voce e rappresentanza a tutti i cittadini, venne approvata la legge n. 74 del 1946 che introdusse un sistema proporzionale c.d. classico: cioÃ a tanti voti tanti seggi.

II. Il sistema durÃ² per molti anni, sino alla fine della Prima Repubblica e dei partiti che erano allora dominanti quando, su impulso del â€œreferendumâ€• del 1991, che aveva ridotto il numero di preferenze ad una sola e privilegiato il sistema maggioritario, venne introdotta la legge del 1993 che introdusse un sistema misto, proporzionale â€œ maggioritario, ribaltando in buona parte il precedente. I tre quarti dei Deputati e dei Senatori sarebbe stato eletto con il maggioritario, mentre il 25% con il proporzionale.

III. â€ SeguiÃ nel 2005 la legge Calderoli che attribuiva un cospicuo premio di maggioranza, che venne in parte dichiarata incostituzionale dalla Corte nel 2013. Quindi nel 2015 venne approvata la nuova normativa (c.d. â€œItalicumâ€•), peraltro mai utilizzata, che dava al vincitore che avesse ottenuto il 40% dei voti a livello nazionale il 54% dei seggi alla sola Camera.

IV. Ora, dal 2016 Ã in vigore la nuova normativa (c.d. â€œRosatellum bisâ€•), che assegna, sia per la Camera che per il Senato, il 37% dei seggi con il maggioritario e il 61% con il proporzionale (e il residuo 2% per i cittadini che votano allâ€™TMestero).

V. La nuova ennesima normativa ritorna sÃ al sistema proporzionale, ma, purtroppo, riecheggia altre

leggi che, in passato (nel 1923 con la legge Acerbo e nel 1950 con la c.d. "legge truffa"), avevano cercato di introdurre cospicui premi di maggioranza a chi avesse ottenuto il maggior numero di voti. La giustificazione che si "voluta dare, da parte del Governo che "ha proposta, cio" quella della **stabilit**, "contraddetta dalla semplice constatazione che "attuale maggioranza ha governato senza problemi di sorta per molti anni.

Alterare il sistema precedente per fini di partito (chi otterr" il 42% dei voti avr" diritto al 55% dei seggi in tutti i due rami del Parlamento) non " affatto nell"interesse dei cittadini i quali probabilmente continueranno, come avviene ormai da anni, a disertare le urne. Con il concreto rischio che una forza coesa, approfittando della scarsa affluenza alle urne degli altri competitori, potr" ottenere il 42% dei voti ed il 55% dei seggi!

Basti pensare che se va a votare solo il 50% degli aventi diritto (come oramai avviene spesso), ci" star" a significare che il citato "gruppo coeso", nell"ipotesi in cui dovesse raggiungere il 42 % dei votanti, si trover" a dominare il Parlamento, con il 55% dei seggi, avendo avuto il voto solo dal 21% degli elettori. Con buona pace del principio di rappresentanza.

Come ribadito da Angelo Panebianco sul Corriere della Sera del 12 ottobre u.s., "in una situazione in cui i partiti sono diventati fragili, i continui cambiamenti del sistema elettorale sono la spia della debolezza della politica italiana" e non contribuiscono certo a richiamare alle urne gli assenteisti i quali gradirebbero che ci si occupasse dei problemi reali del Paese: lavoro, fiscalit, case, scuole e sanit sono i temi che quotidianamente affliggono i nostri cittadini.

VI. In definitiva " auspicabile che il cittadino senta, come " avvenuto nel caso del recente referendum sulla giustizia, la necessit di esprimere il proprio voto, prima informandosi e partecipando alle iniziative che saranno attivate per sollecitare la pronuncia della Corte Costituzionale (che, come " auspicabile, eviti di chiamare alle urne i cittadini per far diminuire, chiunque dovesse poi primeggiare, gli spazi di democrazia e libert) e, in un secondo tempo, qualora si dovesse comunque andare alle urne prima che la Corte si pronunci, partecipare in massa al voto, proprio per evitare, se possibile, che una della due parti prevalga.

Ci" nell"interesse del Paese e dei cittadini tutti anche in considerazione del fatto che la maggioranza eletta, da sola, a sua volta potrebbe eleggere tutti gli organi di garanzia previsti dalla Costituzione (Presidente della Repubblica in primis, membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, Giudici Costituzionali). In conclusione non ci resta quindi che riascoltare "invito che Piero Gobetti, nel lontano 1923, aveva rivolto a tutti i cittadini:

"Il voto " una premessa, una pregiudiziale necessaria della personalit : " una condizione oggettiva da cui ogni considerazione di bene o di male viene esclusa. Non si tratta di diritto al voto: votando si compie una funzione che vorrei dire fisiologica (almeno nel senso in cui " anche un fatto fisiologico il pensare): si potr" discorrere poi dei risultati, ma in nessun modo mettere in discussione gli antecedenti necessari, come sarebbe ridicolo fantasticare di togliere il diritto al pensiero a chi pensa male. Votar male (pensar male) per il fatto stesso che si vota (si pensa) " gi" un bene. Il voto anche per chi non sia un fanatico dell"illuminismo " veramente "atto fisico di nascita della persona politica".

Alessandro Re

CATEGORY

1. Politiche
2. Primo Piano

Categoria

1. Politiche
2. Primo Piano

Data di creazione

17/10/2026

Autore

re

default watermark